

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2019

Versamento I rata



► **VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019**

Il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2019 deve essere effettuato entro il **17 giugno 2019**

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli non esenti, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sono altresì esclusi i fabbricati assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; rientrano anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; sono altresì escluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22/04/2008 e l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il Comune ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Il comma 13 dell'art.1 della legge 208 del 2015 ha disposto che l'esenzione dall'IMU di cui all'art.7, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo n.504 del 1992, per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n.9, pertanto per il 2018 i terreni agricoli sono esenti.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata entro il 17 giugno sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2017 con delibera C.C.n. 4 del 07/03/2017) che sono state confermate con la delibera C.C. n.4 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019;
- la seconda rata entro il 16 dicembre (a conguaglio dell'acconto).

L'imposta può essere versata in un'unica soluzione entro il 17 giugno applicando le aliquote per l'anno 2019

0,3 per cento, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

0,76 per cento, per le aree edificabili;

0,76 per cento, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento è a favore dello Stato per l'importo corrispondente all'aliquota del 0,76 per cento

Il CODICE CATASTALE del COMUNE E' L321

► **VALORI DELLE AREE EDIFICABILI.** Con delibera della G.C. N. 89 del 07/12/20178 sono stati determinati i valori delle aree edificabili per il 2019 che sono stati confermati nella misura di quelli approvati per il 2018.

ZONA B residenziale di completamento valore per mq. Aree urbanizzate euro 52,00

ZONA C1 e C2 Espansione regolamentata con PA per mq. Aree urbanizzate euro 50,00 – Aree non urbanizzate euro 16,00

ZONA D1 Artigianale parzialmente compromessa per mq. euro 30,00

ZONA D2 Artigianale commerciale regolamentata con PA per mq. Aree urbanizzate euro 28,00 – Aree non urbanizzate euro 14,00

ZONA D3 Artigianale commerciale da regolamentare con PA per mq. Aree urbanizzate euro 28,00 – Aree non urbanizzate euro 12,00

ZONA G1 Servizi Generali regolamentata con PA per mq. Aree urbanizzate euro 30,00 – Aree non urbanizzate euro 16,00

ZONA G2 Servizi Generali da regolamentare con PA per mq. Aree urbanizzate euro 28,00 – Aree non urbanizzate euro 14,00

Ai suddetti valori nel caso di aree soggette a limitazioni edificatorie si applicano le seguenti riduzioni

- Aree a destinazione residenziale Zona C2 riduzione 70 per cento
- Aree a destinazione produttiva Zone D2 e D3 riduzione 70 per cento
- Fasce di rispetto cimiteriale riduzione 100 per cento
- Fasce di rispetto stradale riduzione 30 per cento
- Fasce di rispetto fluviale riduzione 60 per cento

► **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

► Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

► Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i..

► **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013. Sul sito internet del Comune di Tramatza è possibile procedere al calcolo e alla stampa del relativo modulo di versamento attraverso il calcolatore presente nella sezione IUC.

L'UFFICIO TRIBUTI E' A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEI VERSAMENTI.

TRAMATZA, 22 maggio 2019

